

**3**

**REGOLAMENTO SULLE  
CHIESE LOCALI VALDESI**

**RO.4/1977**

## NOTA

Il presente regolamento sulle chiese locali valdesi, preparato dalla CR su mandato sinodale 61/SI/1973 in esecuzione del capitolo IV della DV/1974, è stato approvato dal Sinodo con l'art. 12/SI/1977 ed è entrato in vigore il 27 agosto 1977.

Detto regolamento si applica alle chiese locali valdesi in sostituzione dei capitoli I, II, III dei RO/1966.

Le norme relative alla posizione degli anziani e dei diaconi nei concistori e consigli di chiesa, per espressa riserva sinodale (13/SI/1977), sono entrate in vigore solo il 3 agosto 1979, unitamente al RO.3.

Il presente regolamento viene identificato con la sigla RO.4/1977.

## Capitolo I

### LE CHIESE LOCALI

#### Art. 1 - (*chiese locali*)

Le chiese locali si distinguono in due categorie:

- a) i gruppi, o chiese in formazione;
- b) le chiese costituite.

#### Art. 2 - (*riconoscimento e decadenza delle chiese in formazione*)

Un gruppo per essere riconosciuto quale chiesa in formazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) celebrare regolarmente il culto;
- b) avere un numero di comunicanti non inferiore a 15 ed un conseguente numero di elettori;
- b bis) in alternativa alla precedente caratteristica avere l'insieme dei requisiti di cui al successivo art. 2 bis<sup>1</sup>;
- c) disporre in loco dell'attività di almeno un anziano od un diacono eletti dall'assemblea locale;
- d) tenere regolarmente i registri ecclesiastici previsti dai regolamenti;
- e) inviare una propria contribuzione annua alla Tavola per le spese generali dell'opera.

La domanda per il riconoscimento può essere inoltrata alla commissione esecutiva distrettuale che la istruisce e la presenta alla conferenza, o dal concistoro della chiesa nella cui circoscrizione trovasi il gruppo, o dal gruppo interessato, o dal consiglio di circuito, o dalla stessa commissione esecutiva distrettuale.

La commissione esecutiva distrettuale, ove constati la carenza di uno dei requisiti di cui sopra ne avverte i responsabili del gruppo; e dopo tre anni, ove ne permanga la carenza, la segnala alla conferenza distrettuale, la quale prendendone atto dichiara la decadenza.

<sup>1</sup> Lettera aggiunta con 82/SI/2004.

La conferenza distrettuale con il provvedimento di riconoscimento o di decadenza provvede anche in ordine alle relative circoscrizioni territoriali.

Art. 2 bis – *(requisiti alternativi al numero minimo di 15 comunicanti)* <sup>2</sup>

In alternativa al requisito numerico di cui al precedente articolo 2 lett. b), valgono congiuntamente per il riconoscimento quale chiesa in formazione le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno 10 membri comunicanti e un conseguente numero di elettori;
- b) registrare una partecipazione al culto pubblico non inferiore alle 10 persone;
- c) disporre, oltre all'attività di un anziano o diacono, anche dell'attività di un responsabile di attività settoriali;
- d) avere una popolazione ecclesiastica, ai sensi dell'art. 20 bis RO.2, non inferiore a 20 persone.

Art. 3 - *(prerogative delle chiese in formazione)*

Il gruppo riconosciuto quale chiesa in formazione ha le seguenti prerogative:

- a) elegge i propri deputati alla conferenza distrettuale ed<sup>3</sup> al sinodo a norma del RZ;
- b) partecipa all'assemblea di circuito secondo le norme dell'apposito regolamento;
- c) cura la diaspora nella circoscrizione territoriale che gli è stata assegnata.

Art. 4 - *(riconoscimento e decadenza delle chiese costituite)*

Una chiesa locale per ottenere il riconoscimento della sua costituzione dalla conferenza distrettuale deve avere i seguenti requisiti<sup>4</sup>:

<sup>2</sup> Articolo aggiunto con 82/SI/2004.

<sup>3</sup> Così modificato a seguito di 64/SI/1980 con 59/SI/1981.

<sup>4</sup> Così modificato con 82/SI/2004 e con 118/SI/2019.

- a) un numero di comunicanti non inferiore a 35<sup>5</sup> ed un conseguente numero di elettori;
- a bis) in alternativa al precedente requisito l'insieme delle caratteristiche di cui al successivo art. 4 bis<sup>6</sup>;
- b) un consiglio di chiesa;
- c) un sistema di contribuzioni che le permetta di sopperire alle spese locali e di inviare una regolare contribuzione annua alla Tavola per le spese generali dell'opera;
- d) una completa attività ecclesiastica.

Per ottenere il riconoscimento della propria costituzione una chiesa locale deve inoltrare domanda alla commissione esecutiva distrettuale corredandola dei dati occorrenti e dell'apposita delibera assembleare.

Sulla domanda decide la conferenza distrettuale.

Perdono il riconoscimento predetto quelle chiese locali che per cinque anni consecutivi non rispondono più ai requisiti di cui alle lettere a) o a bis)<sup>7</sup> e b) o per tre anni consecutivi a quelli di cui alle lettere c) e d).

La commissione esecutiva distrettuale avverte il consiglio della chiesa che non risponde più ai requisiti sopra elencati sin dal primo anno in cui risulti tale carenza; ed alla scadenza dei termini di cui al precedente comma comunica la situazione alla conferenza distrettuale che prendendone atto dichiara la decadenza.

#### Art. 4 bis – (*requisiti alternativi al numero minimo di 35 membri comunicanti*)<sup>8</sup>

In alternativa al requisito numerico di cui al precedente art. 4 lett. a), valgono congiuntamente per il riconoscimento quale chiesa costituita le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno 25 membri comunicanti ed un conseguente numero di elettori;
- b) registrare una partecipazione media al culto pubblico non inferiore alle 25 persone;

<sup>5</sup> Così modificato con 82/SI/2004.

<sup>6</sup> Lettera aggiunta con 82/SI/2004.

<sup>7</sup> Così modificato con 82/SI/2004.

<sup>8</sup> Articolo aggiunto con 82/SI/2004.

- c) disporre, oltre all'attività del consiglio di chiesa, del servizio di almeno un monitore e di almeno un responsabile di attività settoriali;
- d) avere una popolazione ecclesiastica, ai sensi dell'art. 20 bis RO.2, non inferiore alle 45 persone.

#### Art. 5 - (circoscrizioni territoriali)

La circoscrizione territoriale delle singole chiese locali, costituite od in formazione, viene stabilita dalla competente conferenza distrettuale.

La delimitazione della rispettiva circoscrizione di ciascuna di esse è disposta, su proposta della commissione esecutiva del distretto, in modo da assegnare tutto il territorio ricompreso nelle circoscrizioni dei circuiti rientranti nel distretto.

#### Art. 6 - (sede e diaspora)

Ciascuna chiesa locale può suddividere la propria circoscrizione territoriale in quartieri ed in zone di diaspora.

Debbono essere considerati ad ogni effetto appartenenti alla diaspora quei comunicanti ed elettori che, per la distanza delle loro dimore o per mancanza di adeguate comunicazioni, non sono in grado di prendere parte con la desiderata assiduità alle attività che si svolgono nel centro dove ha sede la chiesa locale.

#### Art. 7 - (sdoppiamenti)

Lo sdoppiamento di una chiesa costituita è deciso dalla conferenza distrettuale su parere conforme dell'assemblea di circuito e della Tavola. La richiesta deve essere espressa da un voto dell'assemblea interessata che enunci la volontà di almeno un terzo degli elettori.

Per una chiesa autonoma la decisione è di competenza del sinodo, il quale contemporaneamente delibera circa il riconoscimento dell'autonomia.

**Art. 8 - (ammissione di altre chiese)**

Una chiesa locale, formatasi fuori dell'ordinamento valdese, per unirsi alla Chiesa inserendosi nella giurisdizione sinodale, deve presentarne domanda alla Tavola documentandola in modo da provare di possedere tutti i requisiti per essere riconosciuta come chiesa costituita o gruppo.

L'accoglimento della domanda spetta alla sessione sinodale, udito il parere della conferenza distrettuale.

Ogni particolare accordo convenuto con la Tavola non avrà effetto se non approvato dalla sessione sinodale in uno con la domanda.

**Art. 9 - (requisiti per il riconoscimento dell'autonomia)<sup>9</sup>**

Sono autonome le quindici chiese menzionate nella Disciplina ecclesiastica del 1833<sup>10</sup>.

Per ottenere il riconoscimento dell'autonomia le altre chiese costituite devono:

- a) avere non meno di 150 comunicanti;
- b) avere una consistenza di elettori non inferiore a 100, o al 20% del numero dei comunicanti;
- c) offrire un quadro completo delle attività ecclesiastiche;
- d) provvedere a tutte le spese locali compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle entità immobiliari di loro proprietà o dotazione;
- e) versare alla Tavola contributi nella misura richiesta in base alla capacità contributiva dei suoi membri ed in rapporto alle necessità generali dell'opera indicate dalla Tavola udita la commissione distrettuale.

<sup>9</sup> Così modificato con 111/SI/1994. Rubrica modificata con 117/SI/2017.

<sup>10</sup> La Disciplina ecclesiastica del 1833 elenca le seguenti chiese: Angrogna, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Massello, Perrero Maniglia, Pomaretto, Prali, Pramollo, Prarostino, Rodoretto, Rorà, San Germano Chisone, Torre Pellice, Villar Pellice, Villasecca. I nomi delle chiese vengono riportati nella dizione oggi usuale (nota inserita con 113/SI/1994).

Art. 9 bis - (*perdita di prerogative delle antiche chiese delle Valli*)<sup>11</sup>

Le chiese autonome di cui al primo comma dell'art. 9 che non rispondono alle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo non possono esercitare la prerogativa di designare il pastore alla nomina della Tavola.

Perdono altresì tale prerogativa quelle fra tali chiese che per cinque anni consecutivi non rispondano più alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del secondo comma dell'art. 9, o per tre anni consecutivi alle condizioni di cui alle lettere d), e) dello stesso comma.

La Tavola avverte il concistoro delle chiese di cui al comma che precede del venir meno della rispondenza ai requisiti suddetti sin dal primo anno in cui risulta tale carenza e alla scadenza dei termini sopra previsti comunica la situazione alla sessione sinodale che, prendendone atto, dichiara la perdita della prerogativa di designazione del pastore.

Art. 10 - (*riconoscimento e decadenza dell'autonomia*)<sup>12</sup>

Il riconoscimento dell'autonomia per le chiese costituite di cui al secondo comma dell'art. 9 viene concesso dall'assemblea sinodale su proposta della Tavola.

Il riconoscimento dell'autonomia implica automaticamente la proclamazione della vacanza.

Perdono l'autonomia riconosciuta dal sinodo le chiese autonome che per cinque anni consecutivi hanno un numero di membri comunicanti inferiore a 120 e non rispondono più alle condizioni di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9, o per tre anni consecutivi a quelle di cui alle lettere d), e) dello stesso comma.<sup>13</sup>

La Tavola avverte il concistoro della chiesa che non risponde più ai requisiti di cui all'art. 9 sin dal primo anno in cui risulta tale carenza, ed alla scadenza dei termini di cui al comma precedente, comunica la situazione alla sessione sinodale che, prendendone atto, dichiara la decadenza dell'autonomia.

<sup>11</sup> Articolo aggiunto con 112/SI/1994.

<sup>12</sup> Così sostituito con 113/SI/1994.

<sup>13</sup> Modificato a seguito di 40/SI/2016 con 117/SI/2017.



---

**Art. 11 - (anno ecclesiastico)**

L'anno relativo allo svolgimento delle attività ecclesiastiche inizia con il 1° maggio e termina con il 30 aprile dell'anno solare successivo.

**Capitolo II****PROVVISTA DELLE CHIESE****Art. 12 - (nomina dei pastori)**

La Tavola nomina i pastori addetti alle singole chiese locali.

La Tavola può adibire più pastori ad una medesima chiesa o assegnare più chiese limitrofe alla cura di un medesimo pastore.

Può assegnare altresì alle chiese locali che ne necessitano coadiutori, assistenti e diaconi<sup>14</sup>.

Per le chiese autonome la nomina del pastore ha seguito su designazione delle medesime; e per la nomina di altri pastori e di diaconi<sup>15</sup> la Tavola procede d'intesa con il concistoro interessato.

**Art. 13 - (designazione dei pastori nelle chiese autonome)**

Una chiesa autonoma può designare alla nomina della Tavola un qualsiasi pastore in attività di servizio iscritto nel ruolo.

Tuttavia non possono essere designati pastori<sup>16</sup> titolari di chiese autonome i quali non vi abbiano ancora compiuto un ministero di almeno sei anni. I pastori<sup>17</sup> designati non possono essere nominati dalla Tavola e trasferiti se non a settennio compiuto<sup>18</sup>. I pastori<sup>19</sup> che hanno meno di cinque anni di servizio dalla consacrazione non possono essere designati in una chiesa autonoma senza il previo benessere della Tavola.

<sup>14</sup> Così integrato con 69/SI/1992.

<sup>15</sup> Così modificato con 69/SI/1992.

<sup>16</sup> Così modificato con 112/SI/2003.

<sup>17</sup> Così modificato con 112/SI/2003.

<sup>18</sup> Così modificato con 104/SI/1998

<sup>19</sup> Così modificato con 112/SI/2003.

Art. 14 - (*procedure per la designazione*)

Quando diviene vacante il posto di pastore in una chiesa autonoma, questa, previa proclamazione e<sup>20</sup> notifica della vacanza da parte della Tavola, procede alla designazione del nuovo pastore entro il termine di sei<sup>21</sup> mesi dalla notifica della vacanza. Alla designazione provvede l'assemblea sulla base delle proposte raccolte tra i membri di chiesa dal concistoro, al quale spetta il compito di assumere su ciascun candidato tutte le informazioni del caso e riferirne all'assemblea.

Art. 15 - (*rinuncia alla designazione*)

Qualora una chiesa autonoma non intenda valersi del suo diritto di designazione o di conferma, o non li eserciti nei termini prescritti, la Tavola procede alla nomina, salvo restando alla chiesa locale il diritto di designazione e di conferma alla prossima vacanza o scadenza.

Art. 16 - (*insediamento*)

Il pastore nominato in una chiesa locale, inizia il suo ministero nel corso di un culto presieduto da una delegazione del consiglio di circuito.

Art. 17 - (*durata del ministero*)

Il pastore di una chiesa autonoma viene nominato per un settennio. Tuttavia, per le necessità dell'opera, con il consenso dell'interessato e l'assenso del concistoro, la Tavola può disporre il trasferimento ad altra sede o ad altro incarico anche nel corso del settennio. Il pastore di una chiesa autonoma può essere confermato per voto dell'assemblea per un altro settennio ma non oltre<sup>22</sup>.

La deliberazione relativa spetta all'assemblea nel termine temporale previsto dall'art. 14<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Così modificato con 101/SI/2000.

<sup>21</sup> Così modificato con 101/SI/2000.

<sup>22</sup> Così modificato con 104/SI/1998.

<sup>23</sup> Così modificato con 102/SI/2000.

Dopo quattordici anni consecutivi di ministero effettivo in una chiesa autonoma, il pastore deve essere trasferito.

In vista della scadenza del secondo settennio, o sulla base della non disponibilità del pastore ad essere confermato per il secondo settennio, il concistoro chiede alla Tavola che sia proclamata la vacanza. La Tavola, accertata la legittimità della richiesta, proclama la vacanza stabilendo la data di inizio del periodo assegnato alla chiesa per la designazione del nuovo pastore e notifica al concistoro l'atto relativo prima della data di inizio del periodo stesso. La Tavola cura che comunque la vacanza sia proclamata e che il termine della designazione non ecceda il 31 dicembre precedente il termine del settennio<sup>24</sup>.

La Tavola ha però la facoltà, per le necessità dell'opera e con l'assenso del concistoro, di trasferire un pastore nel corso del secondo settennio, o di trattenere il pastore in loco di anno in anno per un massimo di altri tre anni dopo compiuto il quattordicennio. In tal caso la Tavola non proclama la vacanza o la revoca sempreché la chiesa non abbia già provveduto alla designazione del nuovo pastore.

#### Art. 18 - (*nomina di pastori nelle chiese non autonome*)

Nelle altre chiese locali la nomina dei pastori è effettuata dalla Tavola per un settennio.

La Tavola può confermarla per un successivo settennio, ma, sentito il parere del consiglio di circuito, può trasferire i predetti ministri per eventuali necessità dell'opera anche nel corso del quattordicennio o prorogarne la permanenza di anno in anno per un massimo di altri tre anni.

#### Art. 19 - (*assenze*)

Il pastore nominato in una chiesa locale può allontanarsi dalla residenza assegnatagli, per un periodo inferiore ai quindici giorni per ragioni del suo ministero, per motivi familiari o per incarico ricevuto dagli organi ecclesiastici, previo assenso del concistoro o consiglio di chiesa, e del consiglio di circuito.

Per periodi di maggiore durata occorre anche la previa autorizzazione della Tavola.

<sup>24</sup> Sostituito con 102/SI/2000.

In ogni caso di assenza del pastore nominato in una chiesa locale, il consiglio di circuito provvede ad assicurare in loco la continuità del servizio.

### Capitolo III

#### L'ASSEMBLEA

##### Art. 20 - *(attribuzioni dell'assemblea)*

L'assemblea, costituita ai sensi dell'art. 22 della Disciplina generale, ha le seguenti attribuzioni:

- a) designare il proprio pastore titolare se la chiesa è autonoma;
- b) eleggere gli anziani e i diaconi;
- c) eleggere i deputati al sinodo ed alla conferenza distrettuale secondo che compete ai sensi dei rispettivi regolamenti;
- d) esaminare le relazioni annue del consiglio sulla situazione della chiesa e della diaspora;
- e) eleggere eventuali revisori dei conti;
- f) esaminare e decidere tutte le questioni relative all'andamento della chiesa; e quelle sottoposte dal sinodo o dalla conferenza distrettuale o dall'assemblea di circuito.

##### Art. 21 - *(convocazione dell'assemblea)*

L'assemblea si convoca per celebrare regolarmente il culto.

Per provvedere a quanto indicato nell'art. 20, l'assemblea viene convocata almeno due volte all'anno, in autunno ed al termine dell'anno ecclesiastico. Inoltre, può essere convocata ogni qualvolta il concistoro o consiglio di chiesa lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri elettori. In tali casi l'assemblea esprime di volta in volta il suo presidente, tranne che debba essere presieduta dal delegato della commissione distrettuale.

Funge da segretario dell'assemblea il segretario del concistoro o consiglio, oppure, in caso di suo impedimento, il membro di chiesa all'uopo designato dall'assemblea.

*Art. 22 - (procedure per la designazione pastorale)*

L'assemblea per la designazione del pastore<sup>25</sup> da parte di una chiesa autonoma si svolge nel modo seguente:

- a) l'annuncio della convocazione dell'assemblea è dato dal pulpito nelle due domeniche che precedono il giorno fissato per la convocazione e mediante avviso personale agli elettori residenti nella diaspora;
- b) l'assemblea deve essere composta dalla maggioranza dei membri elettori;
- c) nel giorno e nell'ora fissati l'assemblea si costituisce sotto la presidenza del delegato della commissione distrettuale e, dopo aver udito la relazione informativa del concistoro sui singoli candidati, procede alla designazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti. Ove il primo scrutinio non dia risultato, si procede ad un secondo; e quando anche questo non dia esito<sup>26</sup>, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel secondo scrutinio;
- d) il verbale relativo alla designazione è redatto letto ed approvato seduta stante ed è firmato dal presidente, dal segretario e da almeno cinque componenti l'assemblea.

*Art. 23 - (procedure successive alla designazione)*

Il concistoro, entro gli otto giorni seguenti la designazione, ne comunica gli atti alla Tavola e ne informa il designato.

Avvenuta la nomina, il consiglio di circuito stabilisce il giorno dell'insediamento da farsi da un pastore da esso designato entro il mese di ottobre successivo alla designazione.

Il verbale dell'assemblea culturale relativa è redatto dal pastore insediante nel registro dei verbali dell'assemblea.

*Art. 24 - (procedure per le altre assemblee elettorali)*

Per il riconoscimento dei ministeri dell'anziano e del diacono, per l'elezione di questi nel concistoro o consiglio e delle deputazioni al si-

<sup>25</sup> Così modificato con 113/SI/2003.

<sup>26</sup> Così modificato con 59/SI/1981.

nodo ed alla conferenza distrettuale si procede come previsto dall'articolo 22, ma l'assemblea è presieduta a norma del precedente articolo 21, senza però che sia necessaria la presenza della maggioranza dei membri elettori.

#### Art. 25 - (*deliberazioni*)

Tutte le altre deliberazioni dell'assemblea sono valide quando raccolgano la maggioranza dei voti e l'assemblea sia stata convocata almeno otto giorni prima della seduta con indicazione dell'ordine dei lavori pubblicamente dal pulpito e mediante avviso personale a tutti gli elettori residenti nella diaspora.

#### Art. 26 - (*procedure*)

I lavori dell'assemblea sono diretti e si svolgono secondo le norme contenute nei regolamenti sinodali, ove non sia altrimenti disposto.

Si fa riferimento alla regolamentazione sinodale, per quanto applicabile, per ogni altra questione inerente l'assemblea.

#### Art. 27 - (*deputazioni*)

L'assemblea elegge i propri deputati al sinodo ed alla conferenza distrettuale tra gli iscritti nel registro degli elettori. Può anche eleggere deputati supplenti<sup>27</sup>.

I mandati relativi vengono compilati seduta stante e spediti senza indugio rispettivamente alla Tavola ed alla commissione distrettuale.

#### Art. 28 - (*reclami sulle votazioni*)

Ogni reclamo sulla procedura di una votazione, sia in una elezione che per una deliberazione, deve essere presentato appena proclamato il risultato della votazione stessa. Esso viene risolto seduta stante.

<sup>27</sup> Cfr. 34/SI/1945.

**Art. 29 - (altri ricorsi)**

Quando uno o più elettori intendano reclamare nei riguardi della convocazione o della composizione di un'assemblea, o contro il suo operato od una sua votazione per motivi che non riguardano la procedura, devono notificare la loro opposizione motivata alla commissione distrettuale entro venti giorni da quello dell'assemblea.

Copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al concistoro o consiglio di chiesa.

Se si tratta di opposizione alla nomina di un deputato al sinodo od alla conferenza distrettuale la notifica deve essere fatta anche al seggio provvisorio dell'assemblea interessata ed alla rispettiva commissione d'esame.

## Capitolo IV

### GLI ORGANI LOCALI

**Art. 30 - (composizione del concistoro)<sup>28</sup>**

Ogni chiesa locale è retta ed amministrata da un consiglio della<sup>29</sup> chiesa che nelle autonome è detto concistoro.

Ne fanno parte con voce deliberativa i pastori e i diaconi adibiti alla chiesa locale dalla Tavola; gli anziani e i diaconi eletti dall'assemblea<sup>30</sup>.

Anziani e diaconi sono eletti di cinque in cinque anni, ma non più di tre volte consecutivamente.

Con voce consultiva vi partecipano i candidati al ministero addetti alla chiesa, e un rappresentante della scuola domenicale, dei predicatori locali<sup>31</sup> e delle attività settoriali.

<sup>28</sup> Approvato con 56/SI/1979.

<sup>29</sup> Così modificato con 59/SI/1981.

<sup>30</sup> Così modificato con 54/SI/1991.

<sup>31</sup> Così modificato con 94/SI/1996.

*Art. 31 - (numero membri concistoro)*

Il numero degli anziani e dei diaconi in seno al consiglio o concistoro è stabilito dall'assemblea, d'intesa con la commissione distrettuale, in base all'estensione della circoscrizione territoriale ed alla consistenza numerica della chiesa.

*Art. 32 - (insediamenti)*

Gli anziani e i diaconi sono insediati durante il culto pubblico principale quindici giorni almeno dopo che la loro nomina sia stata comunicata all'assemblea dal pulpito e non più tardi di un mese dopo questa comunicazione.

*Art. 33 - (incarichi concistoriali)*

Nella prima seduta annuale, il consiglio o concistoro elegge nel suo seno: un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, ed eventualmente un archivista ed un contabile.

I predetti incarichi sono annuali.

*Art. 34 - (presidente di concistoro autonomo)*

Il presidente del concistoro di una chiesa autonoma ne è il legale rappresentante e ad esso il concistoro avente personalità giuridica può conferire procura a compiere atti di ordinaria amministrazione o di disposizione o di straordinaria amministrazione, con il preventivo assenso della Tavola quale organo tutorio per questi ultimi.

*Art. 35 - (sedute del concistoro)*

Il concistoro o consiglio ha sedute ordinarie nei giorni e nelle ore da esso stabilite e sedute straordinarie ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei membri ne facciano richiesta.

Il concistoro o consiglio non può deliberare quando non sia presente la maggioranza dei suoi membri, convocati con avviso scritto od orale che indichi l'ordine dei lavori.



Le deliberazioni sono valide quando raccolgono i voti della maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; nelle nomine si procede a scrutinio segreto.

Gli atti del concistoro o consiglio sono redatti ed approvati seduta stante.

#### Art. 36 - (*attribuzioni del concistoro*)

Il concistoro o consiglio, per il disimpegno delle funzioni assegnategli dall'articolo 23 della Disciplina generale delle chiese, ha le seguenti attribuzioni:

- a) stabilire le ore del culto e provvedere al buon ordine delle assemblee;
- b) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di culto, e dei locali annessi e del presbiterio quando siano di sua proprietà o in sua dotazione;
- c) nominare e revocare gli eventuali impiegati della chiesa locale;
- d) richiedere al sinodo l'eventuale riconoscimento dell'autonomia della chiesa locale che dirige;
- e) provvedere all'istituzione e al buon andamento della scuola domenicale e dell'istruzione biblica e catechetica dei giovani;
- f) esaminare i catecumeni e deliberare circa la loro ammissione;
- g) vigilare sul buon andamento degli organi settoriali;
- h) procedere, alla presenza del pastore, alla revisione delle liste dei comunicanti e degli elettori;
- i) esercitare una vigilanza generale sui membri di chiesa e pronunciarsi sui casi di disciplina di sua pertinenza;
- j) esaminare nei 30 giorni dalla notifica e decidere i ricorsi di sua pertinenza;
- k) esercitare la cura spirituale dei membri della chiesa locale e della diaspora;
- l) amministrare, secondo le intenzioni dei disponenti, doni, lasciti e contribuzioni di ogni specie che gli vengano affidati per la diaconia, le spese locali e le necessità generali della Chiesa;
- m) tenere regolarmente aggiornati i vari registri di cui ha carico;
- n) curare la conservazione dell'archivio ecclesiastico;

- o) curare le opere promosse nella chiesa locale<sup>32</sup>;
- p) presentare all'assemblea e al consiglio di circuito una relazione annua sull'attività della chiesa e della diaspora<sup>33</sup>;
- q) inviare alla Tavola i quadri statistici, aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, entro i primi tre mesi dell'anno solare successivo.

#### Art. 37 - (registri ed inventari)

Il consiglio o concistoro deve conservare i seguenti documenti e mantenere aggiornati oltre ai registri relativi alle persone di cui all'articolo 6 del Regolamento sulle persone nella Chiesa, anche i seguenti:

- a) un registro dei battesimi;
- b) due registri dei matrimoni: uno per quelli benedetti in chiesa dopo la celebrazione davanti all'ufficiale di stato civile; l'altro per quelli celebrati davanti al pastore anche agli effetti civili;
- c) un registro dei servizi funebri;
- d) un registro giornale di cassa;
- e) i registri delle diverse partite contabili;
- f) un registro dei propri verbali;
- g) un registro dei verbali delle assemblee;
- h) un copialettere;
- i) una cartella, munita di repertorio contenente tutte le lettere ricevute e gli altri documenti pervenutigli;
- j) un repertorio con gli atti soggetti a registrazione relativi all'amministrazione del proprio patrimonio;
- k) un inventario dei beni immobili e mobili di sua proprietà od avuti in dotazione.

<sup>32</sup> Il sinodo con 69/SI/1971 aveva sul punto stabilite le seguenti norme che presentano ora carattere interpretativo dell'art. 36, lett. o:

- a) il concistoro può nominare persone al di fuori del proprio seno nelle commissioni concistoriali.
- b) l'assemblea della chiesa non può nominare direttamente membri di commissioni concistoriali senza esautorare il concistoro stesso.

<sup>33</sup> Così modificato con H/SI/1977 in dipendenza della avvenuta modifica dell'art. 13, lett. c) RO.5/1975.

**Art. 38 - (ricorsi)**

Contro le decisioni del concistoro o consiglio di chiesa è ammesso ricorso motivato alla commissione distrettuale entro 20 giorni da quello della notifica della decisione all'interessato, o dal giorno in cui la delibera sia stata resa ufficialmente di pubblica conoscenza.

**Art. 39 - (cessazioni delle attività)**

In caso di chiusura di una chiesa locale o di liquidazione di un'opera annessa ad una chiesa locale non autonoma, tutte le eventuali attività mobili ed immobili passano nella disponibilità assoluta della Tavola.